

**Ma la "laicità relativa" non l'ho inventata io...
ovvero dell'uguaglianza delle confessioni religiose secondo Procuste**

di Raffaele Coppola *
(13 aprile 2002)

1. Procuste, detto anche Damaste o Polipènone, era un mitico brigante dell'Attica, il quale, dopo aver aggredito i viandanti, li poneva su un letto di ferro e ne stirava le membra, se erano più corte di esso, o le tagliava se erano più lunghe. Le leggende sono concordi nel narrare che fu ucciso da Teseo, non senza essere sottoposto allo stesso supplizio.

Trasportato il discorso ai nostri giorni, il monito che si ricava, con riguardo al corrente dibattito sull'esposizione del Crocifisso e più a monte al rapporto dialettico tra religione c.d. di maggioranza e minoranze confessionali (od anche organizzazioni di libero pensiero), è che obiettivo del legislatore non può essere quello di ricercare a tutti i costi analogie di contenuti e prospettive comuni tanto in relazione ai singoli cittadini quanto ai corpi morali operanti nell'ordinamento.

Il concetto di laicità dello Stato, anche nella veste di "super-principio" ai sensi della giurisprudenza costituzionale, non può immaginarsi in contrasto con gli altri "principi supremi", fra i quali proprio il criterio di uguaglianza "proporzionale". Parlare di "pluralismo privilegiato" o avvertire chi oggi la sostiene, invero dietro le orme della giurisprudenza dell'Alta Corte e delle esperienze costituzionali di non pochi Paesi (a partire dagli Stati Uniti d'America fino alla Spagna post-franchista), che "potrebbe ritrovarsi pesantemente discriminato domani e ben difficilmente potrebbe allora sostenere in modo credibile posizioni contrarie a tale principio" (S. Ceccanti), significa riproporre l'antico, superato concetto di uguaglianza come parità, attraverso cui apportare limitazioni alle istanze della confessione cattolica o dei cittadini cattolici solo perché altre confessioni (od un'altra) non hanno identiche esigenze, solo perché altre od un'altra (per esempio l'Islam), ovvero le organizzazioni dirette a dichiarare il pensiero laico o estraneo a credenze religiose, non hanno simboli della stessa forza del Crocifisso, che facciano parte del patrimonio storico del popolo italiano.

E' tanto ingiusto - scriveva Francesco Ruffini - "trattare in modo disuguale rapporti giuridici uguali, da quanto trattare in modo uguale rapporti giuridici disuguali". In definitiva, quel che l'ordinamento deve esprimere pure in materia religiosa (onde evitare di porre cittadini, confessioni ed organizzazioni su quell'immaginario letto del leggendario brigante dell'Attica) è la reciproca coerenza delle norme in riferimento all'obiettiva diversità di situazioni e circostanze, quantunque debba riconoscersi, in omaggio al principio di laicità, che non si tratta di ambito e finalità da porre in relazione con lo Stato.

2. Devo aggiungere, replicando anche a Nicola Recchia, che il concetto di "laicità relativa" non è stato inventato dal sottoscritto. Discende dall'analisi delle norme, appunto quelle norme, fondamentali o meno, che inducono ad interpretare il principio di laicità nel complessivo quadro costituzionale ed ordinamentale, senza precludere il perseguimento di differenti finalità parimenti tutelate, da cui si trae un modello di pluralismo (*non indifferenziato*), con il quale appaiono coerenti numerose disposizioni di diritto positivo vigente, sia riconducibili all'assetto del diritto convenzionale ecclesiastico-statale, al sistema di accordi con le confessioni religiose, sia alle fonti di produzione unilaterale, pur sempre pertinenti al diritto ecclesiastico dello Stato, tanto poco conosciuto quanto disinvoltamente arato dai non addetti ai lavori.

Ringrazio il collega Giovanni Cimbalo che, pur da posizioni ideologicamente diverse, da *ecclesiasticista*, ha avuto modo di verificare come il nostro dibattito sull'esposizione del Crocifisso stia rivelando il bisogno di ricercare più in profondità motivazioni "filosofiche, etiche, storiche a tale pratica, rifuggendo dall'approfondire le ragioni tecnico-giuridiche che imporrebbero o giustificerebbero questa prassi". Riconosce il prof. Cimbalo che nessuno, all'infuori di chi scrive, ha citato le norme che tale possibilità prevedono, quantunque in un settore più vicino a principi di agevole accesso, specialmente per il costituzionalista.

Significa tutto ciò (e risulta non facile esprimerlo per una vicenda accademica che, singolarmente, sta accompagnando questo interessante dibattito) che tali dissimili visioni possono assurgere a paradigma del diverso modo d'intendere

dell'ecclesiasticista, tanto più probante in quanto, come accennavo, non viene in questione uno dei tanti argomenti specialistici, che costituiscono il vasto tessuto della disciplina.

Accade che, per difetto di conoscenza, si giunga persino a definire errata un'opinione, qualche affermazione che solo un altro ecclesiasticista, pur movendo da un angolo visuale differente, può comprendere nella sua esatta portata e nelle sue ragioni.

3. Emergono in contrapposizione, dalle pagine di questo *Forum*, da una parte l'interpretazione del Ministero dell'Interno nella nota del 5 ottobre 1984 ed il parere del Consiglio di Stato del 27 aprile 1988, dall'altra i rilievi di Cassazione penale, sez. IV, 1° marzo 2000 n. 439, che non ho trascurato nei precedenti scritti; rilievi tanto più meritevoli d'attenzione per me in quanto provenienti da un apprezzato collega, estensore della sentenza, prossimo a coprire, come auspico, la seconda cattedra di diritto ecclesiastico dell'Università di Bari.

Personalmente ribadisco la vigenza delle discipline riguardanti l'esposizione del Crocifisso ed il probabile mantenimento, nella loro essenzialità, in una prospettiva *de iure condendo*. Secondo condivisibili orientamenti governativi, la violazione del principio di laicità si avrebbe anche nel caso in cui lo Stato intervenisse nel senso di disporre l'eliminazione di tale importante simbolo dai luoghi pubblici, oltre che nei casi in cui ne obbligasse, con sanzioni *ad hoc*, l'esposizione. Per tutto questo della delibera della provincia di Verona, segnalata all'inizio dell'intervento del prof. Cimbalò, non potrebbe occuparsi né la Corte dei conti né la magistratura penale.

Sul piano dei principi, più che il ragionamento seguito al riguardo dallo stesso, preme di approfondire il dialogo sulla laicità e sulla necessità di un'etica forte e condivisa (non da imporre "ai governati", ma da ricercare sul piano della coincidenza e dell'effettività dei valori sostanziali), oggetto delle considerazioni critiche in parte rammentate.

Anche se un'autorevole ecclesiasticista ha sostenuto che la Repubblica italiana non è uno Stato laico, sebbene liberale e pluralista (F. Finocchiaro), a me sembra che il concetto di "laicità relativa" sia più idoneo ad esprimere l'atteggiamento di uno Stato come il nostro, che manifesta l'interessamento ben noto nei confronti del fenomeno sociale religioso e, in pari tempo, non ignora l'entità del patrimonio spirituale e culturale discendente al popolo italiano dai principi cattolici, che, piaccia o meno, contribuiscono ancor oggi a determinare i caratteri dell'identità nazionale.

Quanto esposto vale altresì dopo le prese di posizione della Corte costituzionale, segnatamente nella sentenza n. 203 del 1989 ed in quella n. 421 del 1993, che ha integrato la nozione di laicità (orientata verso la libertà di religione) con il dato della imprescindibile separazione degli ordini, spirituale e temporale (art. 7, comma 1, Cost.), in adeguazione allo storico principio del dualismo cristiano di vincoli e di funzioni, quantunque modernamente rivisitato.

Ma cos'è la "laicità relativa"? Questa laicità che i cugini francesi talvolta ci rimproverano quando addirittura non continuano a parlare, a proposito della Repubblica italiana, di Stato confessionale, specialmente per la presenza dell'enclave vaticana in Roma, centro di riferimento e di irraggiamento della cattolicità.

Credo che non si tratti di alcunché di diverso, in fondo, delle richiamate istanze di una "*laicisation de la laïcité*", di cui autorevoli osservatori discutono in Francia; una laicità che deve coinvolgere, innanzi tutto, le basi portanti dello Stato democratico, il quale viene a liberarsi da ogni sottinteso o presupposto ideologico per aprirsi al pluralismo culturale e religioso della società civile, nonché alle sue dinamiche interne, insuscettibili di identificazioni mistificanti e di qualsivoglia appiattimento. Proprio quel pluralismo sostenuto nella citata sentenza della Consulta n. 203 del 1989, che affermò per la prima volta il principio di laicità dello Stato, ricavandolo dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

4. Cosa dire, infine, del sostegno offerto all'idea di un'etica "forte e condivisa", che fa paventare attentati alla libertà dei cittadini, oltre che un passo indietro nel campo delle relazioni Stato - confessioni religiose? Il problema si fa complesso perché si riallaccia alla dimostrazione della necessità, per la vita delle democrazie, di valori eterofondati, che sostengano le coscienze e la responsabilità dei consociati, come può avvenire attraverso il riconoscimento del ruolo pubblico della religione, senza cadere nella tentazione di vedere nella regola della maggioranza (la ragione dei più) il criterio al quale ispirare la legislazione e la prassi amministrativa.

Nel secondo di questi scritti, destinati al *Forum di Quaderni costituzionali*, ho ricordato la tipicità dell'art. 1 del nuovo testo concordatario, che sancisce l'impegno della Repubblica e della Santa Sede alla mutua collaborazione per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese. Potrebbe aggiungersi l'inclusione fra i beni costituzionalmente protetti del sentimento religioso, inteso dalla Consulta come quel particolare momento della vita interiore solitamente caratterizzato

dalla partecipazione attiva e riconosciuta nei confronti di comunità, che praticano la stessa fede.

Trattandosi della protezione di un sentimento (cito letteralmente) che "vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune" (sent. n.188 del 1975), ben si vede come, in linea con il panorama evidenziato, sia impossibile istituire confronti con differenti ed assai caratterizzate situazioni politiche e giuridiche (come quelle degli ex Paesi comunisti), dove ci sia stata ovvero vi sia una visione peggiore o negativa del fattore religioso, a somiglianza d'altronde di tutti i Paesi dell'area occidentale.

Ma ancora una volta è il nuovo accordo concordatario (dotato di copertura costituzionale) a fornire maggiore chiarezza, attraverso una norma che non ricorre, con egual tenore, nelle intese stipulate con le minoranze confessionali. Mi riferisco all'art. 2, n. 1, del concordato, dove la Repubblica riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare, è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del ministero e del ministero spirituale, nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

In altri termini, il nuovo concordato italiano non solo arricchisce il contenuto dei profili di libertà (come è desumibile anche dai nn. 2 e 3 dell'art. 2), ma innanzi tutto riconosce l'apporto che la Chiesa può dare alla crescita della comunità politica in forza del combinato disposto degli artt. 1 e 2 n. 1 sopra riportati.

Molteplici sono le altre disposizioni di diritto vigente mediante le quali deve misurarsi (non subordinarsi) la portata del principio di laicità alla luce della nuova chiave di lettura, costituita dall'ancoraggio etico della legislazione, dove un ruolo di primo piano è giocato dai dettami cattolici e dal conseguente atteggiamento dello Stato nel raggio complessivo dei temi c.d. sensibili, che vanno dal riconoscimento della dignità di ogni persona, al rispetto ed alla tutela dei suoi diritti, inalienabili ed intangibili, all'assunzione del bene comune come criterio regolativo della politica, con specificazioni che corrono dal divorzio all'aborto, alla futura legge sulla procreazione assistita, all'eutanasia e via dicendo.

Vanno poi ricordati, penetrando nell'ottica del diritto pubblico ecclesiastico esterno (che oggi si distacca sempre meno da quella del diritto ecclesiastico statale), il principio solidaristico, il principio di sussidiarietà, il principio di "sana laicità" dello Stato, che viene correttamente interpretato nel senso di legittima autonomia delle realtà terrene (G. Dalla Torre).

5. E' interessante notare che il problema dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (sollevato da Salvatore Prisco nel corso di questo dibattito sul Crocifisso, spezzando una lancia in favore della discussione critica e non confessionale del fatto religioso) sia stato risolto dalla Corte costituzionale nel contesto argomentativo di quella prima, famosa sentenza sulla laicità dello Stato n. 203 del 1989, allorché venne ribadito che le norme di derivazione concordataria in senso stretto (come l'art. 9 n. 2 della l. 121 del 1985 ed il punto 5 del relativo Protocollo addizionale, facente parte integrante di detta legge) non possono confliggere con tutti i precetti della Costituzione, ma soltanto con quelli che la Corte ritiene principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

Uno di questi è l'invocato principio di laicità dello Stato; principio supremo di laicità dello Stato vuol dire che esso, nel suo significato aperto già precisato, è inderogabile; non derogabile, quindi, né da principi generali dell'ordinamento né da impegni concordatari o comunitari e nemmeno da altre norme costituzionali, anche se non può negarsi un bilanciamento fra i valori protetti dalla Carta (sovente si tratta di operarne una più attenta lettura, da cui scaturisce il possibile coordinamento degli stessi).

Il discorso critico, certamente di ampio respiro, non può essere compiutamente esaminato in questa sede. Come per la presenza del Crocifisso fuori delle chiese, al di là della "funzione di segnare una tomba, di indicare un luogo di devozione in campagna o in una strada" (G. Cimbalò), applicandosi il concetto di laicità ad un insegnamento confessionale, potrebbe ravvisarsi una contraddizione insanabile, tanto più significativa nel consueto paragone con la categoria degli Stati non concordatari, seguendo il livello e le modalità di attuazione dei "valori sostanziali di libertà, laicità ed uguaglianza" (F. Onida).

In effetti, data per acquisita la forza propulsiva dei nuovi criteri convenzionali nel corpo della legislazione italiana in vigore, un discorso sui c.d. privilegi concordatari, ovvero concernente possibili attentati alla stessa libertà religiosa, è sempre consentito, ove sia proceda con sottile scrupolo scientifico ed ideologico, come è dato riscontrare in alcuni degli interventi, che sono stati prodotti in questo *Forum* sulla traccia del binomio fede-cultura.

Più che le obiezioni formulabili nei vari casi (agevolazioni tributarie per gli enti ecclesiastici, riconoscimento del matrimonio canonico e rilevanza civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità, istituzionalizzazione dell'assistenza spirituale nelle strutture pubbliche, garanzie per la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico, etc.) come a proposito del prescelto argomento dell'insegnamento religioso, sul quale abbiamo deciso di soffermarci per analogia con la tematica dei Crocifissi nelle scuole pubbliche, giova precisare che le esperienze degli Stati separatisti, appartenenti all'area occidentale, non differiscono nella loro sostanza, a prescindere dal settore matrimoniale, dalle linee di legislazione ricavabili dalle modificazioni consensuali del concordato lateranense.

Tanto significa o che è tutto da rifare, magari attraverso un legislatore che operi sulle confessioni religiose seguendo l'esempio non edificante del mitico Procuste, oppure, più ragionevolmente, che i livelli raggiungibili attraverso il concordato e le intese, anche in tema di laicità (oltre che di eguaglianza e libertà), non vanno riguardati con preconcetto, come spesso accade ad opera di una parte della dottrina e dell'intellettualità.

Se anche si riscontrasse una difformità con le esperienze di altri Paesi sull'uso del Crocifisso nei luoghi pubblici, quanto esposto vale a segnalare che vari e più stringenti problemi scandiscono i rapporti fra Stato laico e libertà religiosa; che le discipline sull'esposizione del Crocifisso, avallate dall'accordo di modificazione del concordato lateranense, non costituiscono un intralcio nell'evoluzione della via italiana alla libertà religiosa, specialmente tenuto conto della concrezione universale del regime convenzionale ecclesiastico-statale. Si tratta, per quanto spetta al genere dei concordati, di autentiche legislazioni comuni allo Stato ed alla Chiesa cattolica, ispirate dal principio di congruità (aderenza alla realtà storica e sociale), che pertanto costituiscono un superamento positivo del sistema c.d. di diritto comune, mero diritto unilaterale d'impronta statolatrica, che finisce in pratica con l'imporsi alle confessioni ed a tutte le associazioni.

Le notizie sconvolgenti che giungono dai luoghi della Scrittura, mentre gli organi d'informazione sociale divulgano una lettera controcorrente di Oriana Fallaci, inducono a proporre per il *Forum* un nuovo argomento di dibattito sui rapporti tra integrazione dei popoli, laicità moderna e libertà di pensiero religioso, sul risorgere di pericolose forme di reciproca intolleranza, di discriminazione e di estremismo, sul reale impulso dato dalle Costituzioni europee e del bacino del Mediterraneo al progresso nel cammino della pace, della civile convivenza e della cooperazione internazionale. Che il ricordo della Croce di Cristo, al di là di ogni enfasi e strumentalizzazione, aiuti il mondo a ritrovare il rispetto della persona, dei diritti dei popoli, delle culture e delle religioni, dei diritti fondamentali dell'uomo, che i suoi deboli ed infedeli seguaci sanno creato a immagine e somiglianza del Dio unico